MONTORO & PARTNERS

COMMERCIALISTI

Salerno 27 Marzo '20 Ai Signori Clienti Loro Sedi

CIRCOLARE 07/2020

✓ Bonus Per Imprenditori, Autonomi Dipendenti

Gentile Cliente,

Al fine di fronteggiare gli effetti negativi determinati sulle attività economiche dalle misure di prevenzione e contenimento del COVID-19, il DL 17.3.2020 n. 18 (c.d. "Cura Italia") riconosce:

- un'indennità di 600,00 euro, per il mese di marzo 2020, a esercenti attività economiche in forma autonoma e specifiche tipologie di lavoratori dipendenti;
- un'indennità a carico del Fondo per il reddito di ultima istanza per autonomi e dipendenti che hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro, il cui importo dovrà essere definito;

INDENNITÀ DI 600,00 EURO PER IL MESE DI MARZO 2020

Gli artt. 27, 28, 29, 30, 38 e 96 del DL 17.3.2020 n. 18 riconoscono un'indennità pari a 600,00 euro, relativamente al mese di marzo 2020, a determinate categorie di soggetti (esercenti attività economiche in forma autonoma e specifiche tipologie di lavoratori) che, in base al loro inquadramento previdenziale, non possono accedere a specifici istituti di tutela (come gli ammortizzatori sociali). Diversamente da quanto emergeva nelle prime versioni del decreto, nelle quali si ipotizzava un'indennità *una tantum*, l'indennità disciplinata nel testo definitivo del DL 18/2020 è corrisposta relativamente al mese di marzo 2020. Ciò fa ritenere – come, peraltro, confermato dal Ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri – che l'indennità potrà essere riconosciuta per ulteriori periodi, anche in relazione al prolungarsi dell'emergenza sanitaria.

Soggetti Beneficiari

Le misure di sostegno sono fruibili:

- dalle categorie di soggetti specificamente individuate;
- entro i limiti degli importi stanziati per ciascuna di esse.

In base alla formulazione delle disposizioni, la fruibilità delle indennità prescinde dalla dimostrazione che l'emergenza sanitaria abbia effettivamente inciso negativamente sull'attività svolta, oppure abbia comportato sospensioni o cessazioni della medesima. Sotto questo profilo le indennità riepilogate nella tabella che segue si differenziano da quella prevista dall'art. 16 del DL 2.3.2020 n. 9, riconosciuta ai soggetti che svolgono l'attività nei primi Comuni della "zona rossa", pari a 500,00 euro mensili per un massimo di 3 mesi e parametrata all'effettivo periodo di sospensione dell'attività

Norma	Soggetti Beneficiari
Art. 27 DL 18/2020	Liberi Professionisti con Partita IVA attiva al 23.2.2020, compresi, i partecipanti agli studi associati o società semplici con attività di lavoro autonomo di cui all'art.53 c.1 del TUIR iscritti alla gestione separata INPS
	Lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi al 23,2,2020, iscritti alla gestione separata INPS
	Tali categorie di lavoratori non devono essere titolari di un trattamento pensionistico diretto e non devono essere iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie
Art. 28 DL 18/2020	Lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'AGO - Assicurazione generale obbligatoria INPS, vale a dire
	Artigiani
	Commercianti
	Coltivatori diretti, mezzadri e coloni
	Tali categorie di lavoratori non devono essere titolari di un trattamento pensionistico diretto e non devono essere iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della gestione separata INPS
Art. 29 DL 18/2020	Lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che:
	hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra l'1.1.2019 e il 17.03.2020 (data di entrata in vigore del DL 18/2020)
	non sono titolari di pensione e non sono titolari di rapporto di lavoro dipendente al 17.3.2020
Art. 30 DL 18/2020	Operai agricoli a tempo indeterminato, non titolari di pensione, che nel 2019 abbiano effettuato almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo
Art. 38 DL 18/2020	Lavoratori iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo (FPLS) dell'INPS, in presenza dei seguenti requisiti:
	hanno almeno 30 contributi giornalieri versati nell'anno 2019 al medesimo Fondo
	hanno prodotto nel medesimo anno un reddito non superiore a 50.000,00 euro
	non sono titolari di un trattamento pensionistico diretto né di rapporto di lavoro dipendente al 17.03.2020
Art. 96 DL 18/2020	Titolari di rapporti di collaborazione presso federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, società e associazioni sportive dilettantistiche, di cui all'art. 67 c. 1 lett. M) del TUIR, già in essere alla data del 23.2.2020

Agenti e Rappresentanti Di Commercio

Gli agenti e i rappresentanti di commercio sono tenuti al versamento dei contributi previdenziali, sia presso l'INPS (Gestione commercianti) sia presso la Fondazione Enasarco, in quest'ultimo caso ai fini dell'erogazione di una prestazione integrativa rispetto a quella erogata dall'INPS. Poiché l'art. 28 del DL 18/2020 esclude dall'indennità gli iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della Gestione separata INPS, le associazioni rappresentative della categoria hanno chiesto venga chiarito "se il riferimento di cui all'art. 28, sia da intendersi alle gestioni obbligatorie di primo pilastro e non anche alla gestione integrativa speciale dell'Enasarco che è tipica solo della categoria degli agenti e rappresentanti di commercio.

Professionisti Iscritti A Casse Previdenziali Private

Non sono contemplati tra i soggetti beneficiari delle indennità in esame i professionisti iscritti alle Casse private di previdenza obbligatoria. Tali soggetti potrebbero avere accesso al "Fondo per il reddito di ultima istanza", istituito dall'art. 44 del DL 18/2020 proprio "come fondo residuale per coprire tutti gli esclusi dall'indennizzo di 600 euro, compresi i professionisti iscritti agli ordini. Tuttavia, si segnala che, stando alle dichiarazioni rese dal Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali alla stampa specializzata, l'indennità di 600,00 euro dovrebbe essere estesa, con successivi interventi normativi, anche ai professionisti iscritti a Casse private di previdenza obbligatoria, con un reddito contenuto entro determinati limiti.

Limiti Alla Fruibilità Delle Indennità

Le indennità di cui agli artt. 27, 28, 29, 30 e 38 del DL 18/2020:

- non sono tra esse cumulabili, in base a diverse qualifiche assunte;
- sono escluse per i percettori di reddito di cittadinanza (art. 31 del DL 18/2020).

Nel definire i limiti alla fruizione delle indennità, non è richiamata espressamente l'indennità per i collaboratori sportivi. D'altra parte, anche per questi ultimi soggetti dovrebbe rendersi operativa la disposizione limitativa posto che l'art. 96 co. 1 del DL 18/2020 rinvia all'indennità di cui all'art. 27 dello stesso decreto.

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE ED EROGAZIONE DELLE INDENNITÀ

Con il messaggio n. 1381 del 26.03.2020, l'Inps ha fornito i primi chiarimenti in merito alle modalità per richiedere l'indennità di 600 euro prevista dagli articoli 27, 28, 29, 30 e 38 D.L.18/2020 (c.d. decreto "Cura Italia").

Le prestazioni saranno accessibili esclusivamente in modalità telematica, ragion per cui si rende necessario, per il contribuente, dotarsi di pin dispositivo rilasciato dall'Inps (o pin ordinario, per alcune attività semplici di consultazione o gestione); spid di livello 2 o superiore; carta di identità elettronica 3.0; carta nazionale dei servizi.

Al fine di garantire a tutti i contribuenti l'accesso alle prestazioni economiche, l'Inps, da un lato, ha previsto la possibilità di inoltrare la domanda con modalità semplificate, e, dall'altro, sta predisponendo una nuova procedura di rilascio diretto del pin dispositivo tramite riconoscimento a distanza.

Quest'ultima procedura sarà gestita dal Contact Center e consentirà ai cittadini di ottenere, in un unico processo da remoto, un nuovo pin con funzioni dispositive, senza dover attendere gli ulteriori 8 caratteri del pin che, ad oggi, sono spediti a mezzo posta.

Si rende tuttavia necessario attendere un successivo messaggio per poter avere maggiori dettagli in merito alla procedura in esame, nonché per conoscere la data di avvio del nuovo servizio. In alternativa, è stato previsto un meccanismo "semplificato" di richiesta del pin, il quale, però potrà essere utilizzato esclusivamente con riferimento alle seguenti domande previste dal D.L.18/2020 nell'ambito dell'emergenza sanitaria Coronavirus:

- a) Indennità professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa;
- b) Indennità lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'Ago;
- c) Indennità lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali;
- d) Indennità lavoratori del settore agricolo;
- e) Indennità lavoratori dello spettacolo;
- f) Bonus per i servizi di baby-sitting.

La modalità semplificata si sostanzia nella possibilità di richiedere le prestazioni inserendo esclusivamente la prima parte del pin, ricevuto via sms o mail subito dopo averlo richiesto.

A tal proposito si ricorda che la richiesta del pin può essere effettuata attraverso i seguenti canali: sito internet www.inps.it, utilizzando il servizio "Richiesta pin"; Contact Center, chiamando il numero verde 803 164 (gratuito da rete fissa), oppure 06164164 (a pagamento da rete mobile).

Qualora il cittadino non riceva, entro 12 ore dalla richiesta, la prima parte del pin, l'Inps invita a chiamare il Contact Center per la validazione della richiesta. In considerazione delle procedure illustrate nel messaggio Inps in esame, ed appena brevemente richiamate, pare quindi comprendere che le domande non potranno essere trasmesse dall'intermediario, dovendo il cittadino agire direttamente con il proprio pin (salvo, ovviamente, successivi chiarimenti).

Sempre nella giornata di ieri, 26 marzo, con un comunicato stampa, l'Inps ha annunciato che, con il messaggio n. 1373 del 25.05.2020, sono state adeguate le indicazioni contenute nella circolare Inps n. 37 del 12.03.2020.

A fronte del suddetto adeguamento è stato definitivamente chiarito che la sospensione dei versamenti contributivi comprende anche quelli relativi alla quota a carico dei lavoratori dipendenti, fermo restando l'obbligo di riversamento all'Istituto entro la data di ripresa dei versamenti in un'unica soluzione o mediante rateizzazione, fino a un massimo di cinque rate mensili dello stesso importo, in entrambi i casi senza applicazione di sanzioni e interessi.

Collaboratori sportivi

L'indennità per i collaboratori sportivi è erogata:

- da Sport e Salute spa;
- previa presentazione di una specifica domanda alla predetta società, unitamente all'autocertificazione del- la preesistenza del rapporto di collaborazione e della mancata percezione di altro reddito da lavoro;
- entro il limite delle risorse stanziate.

Le domande ricevute vengono istruite da Sport e Salute spa secondo l'ordine cronologico di presentazione, in base alle risultanze del Registro nazionale delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche (art. 7 co. 2 del DL 136/2004 n. 136).

Le modalità di presentazione delle domande, i criteri di gestione del fondo e le forme di monitoraggio e controllo della spesa saranno definite con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con l'Autorità de- legata in materia di sport, da adottare entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del DL 18/2020.

Non Imponibilità Delle Indennità

Per tutte le categorie di soggetti sopra indicate, l'indennità non concorre alla formazione del reddito del percipiente.

FONDO PER IL REDDITO DI ULTIMA ISTANZA

È istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali il "Fondo per il reddito di ultima istanza", il cui stanziamento (pari a 300 milioni di euro per l'anno 2020) è destinato all'erogazione di un'indennità a lavoratori dipendenti e autonomi che, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro (art. 44 del DL 17.3.2020 n. 18). Nel comunicato stampa della Presidenza del Consiglio dei Ministri 16.3.2020 n. 37, è stato indicato che si tratta di un "fondo residuale per coprire tutti gli esclusi dall'indennizzo di 600 euro, compresi i professionisti iscritti agli ordini".

Cessazione, Riduzione O Sospensione Dell'attività O Del Rapporto Di Lavoro

A differenza delle indennità contemplate dagli artt. 27, 28, 29, 30, 38 e 96 del DL 18/2020, l'indennità erogata tramite questo fondo (il cui importo dovrà essere definito) è condizionata al fatto che l'attività o il rapporto di lavoro siano:

- cessati;
- ridotti;
- oppure sospesi.

In attesa delle disposizioni attuative, sembra verosimile ritenere che la ricorrenza di tali eventi dovrà essere attestata in sede di presentazione delle domande. Tale condizione potrebbe anche essere desunta dalla riduzione del reddito o del fatturato rispetto all'anno precedente.

Disposizioni Attuative

I criteri di priorità e le modalità di attribuzione dell'indennità saranno definite con uno o più decreti del Ministro del Lavoro, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore del DL 18/2020.

In sede di definizione dei predetti criteri e modalità, una quota del fondo sarà eventualmente destinata, in via eccezionale, al sostegno del reddito dei professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria, di cui ai DLgs. 30.6.94 n. 509 e 10.2.96 n. 103.

Cordiali Saluti Montoro & Partners